

STATUTO S.N.C.C.I.

ART. 1

E' costituito con sede in Roma il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

ART. 2

- a. Il Sindacato ha lo scopo di:
- b. Valorizzare la funzione culturale della critica cinematografica;
- c. Tutelare la dignità professionale e gli interessi culturali della categoria;
- d. Sostenere, contro ogni forma di condizionamento, la libertà di informazione e di espressione e l'integrità delle opere cinematografiche in qualsiasi modo diffuse;
- e. Favorire le iniziative che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione dei valori culturali e civili del cinema:
- f. Promuovere rapporti di collaborazione con le organizzazioni straniere similari, enti, associazioni, manifestazioni, iniziative che in Italia e all'estero perseguono fini analoghi;
- g. Partecipare a tutte le iniziative legislative ed extralegislative le cui finalità non contrastino con quanto previsto dal presente Statuto;
- h. Garantire una presenza attiva in tutte le sedi istituzionali ove si elabora la politica cinematografica per indirizzarla a finalità culturali.

ART. 3

Possono far parte del Sindacato tutti i giornalisti che effettuano attività di critica cinematografica nella sue varie articolazioni: pubblicazione di recensioni e articoli di taglio critico nella stampa quotidiana, periodica, telematica, su emittenti radiofoniche e televisive, pubblicazione di saggi e libri di argomento cinematografico su testate di settore o in ambito editoriale. Il Sindacato aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa e alle Associazioni Regionali della Stampa. Tutti coloro che svolgono attività di critica cinematografica in Italia, pur senza essere giornalisti possono richiedere di aderire al Sindacato, documentando la loro attività. L'accettazione della domanda compete al Consiglio Nazionale. In questo caso, i suddetti critici cinematografici fanno parte di un'apposita lista aggiuntiva e hanno gli stessi identici diritti e doveri dei soci giornalisti, a esclusione della possibilità di ricoprire le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Sindacato, e di Responsabile di un Gruppo Regionale.

ART. 4

Per diventare socio occorre presentare domanda al Sindacato, corredata della documentazione che attesti l'attività del richiedente negli ultimi due anni. Per ottenere l'iscrizione nella lista giornalisti è necessario presentare anche copia del certificato di appartenenza all'Ordine dei Giornalisti. Sull'ammissione o meno dei soci giornalisti, decide a maggioranza il Comitato Esecutivo. La qualità di socio non è compatibile con l'appartenenza a qualsiasi commissione di censura e con lo svolgimento di attività professionale nel campo della pubblicità cinematografica.

ART. 5

Cessano di appartenere al Sindacato:

- a) Dimissionari;
- b) I radiati per attività contraria allo spirito del presente Statuto;
- c) I morosi da oltre 2 anni;
- d) Coloro che da tre anni non rispondono più alle condizioni previste dall'art.3.

L'accertamento delle condizioni di decadenza di cui ai paragrafi a),c) e d) del presente articolo è affidato al Comitato Esecutivo, che delibera i relativi provvedimenti a maggioranza dei due terzi. La radiazione di cui al paragrafo b) del presente articolo è deliberata, a maggioranza di due terzi dei presenti, dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo. Il Consiglio Nazionale, prima di deliberare in merito, invita il socio interessato a fornire una propria esposizione, scritta od orale a scelta del socio stesso, sui fatti a lui contestati. Il Comitato Esecutivo ha l'obbligo di procedere alla revisione dell'albo degli iscritti almeno una volta durante il proprio mandato.

ART. 6

Gli iscritti al Sindacato che per un periodo ininterrotto di 30 anni abbiano svolto attività di critici cinematografici, vengono nominati soci vitalizi. Essi avranno tutti i diritti e doveri dei soci ordinari, salvo quanto previsto dal comma d) dell'art.5.

ART. 7

I soci possono organizzarsi, al fine di realizzare in piena autonomia iniziative in ambito locale, con i Gruppi Regionali o Interregionali, purché tali Gruppi comprendano almeno sette soci. In tal caso eleggono un Responsabile di Gruppo che farà parte a pieno titolo del Consiglio Nazionale, la cui carica decadrà alla scadenza degli organi e delle cariche nazionali. Le successive elezioni del Responsabile vengono indette dal Responsabile uscente oppure dal socio più anziano per appartenenza al Sindacato, che a tal fine provvede alla convocazione dei soci entro il quindicesimo giorno successivo alla data dell'Assemblea ordinaria. I Gruppi possono formarsi in qualsiasi momento, e possono darsi autonomi ordinamenti interni purché non in contrasto con lo Statuto del Sindacato.

ART. 8

Sono organi del sindacato:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Nazionale;
- d) Il Comitato Esecutivo;
- e) Il Collegio dei Sindaci.

ART. 9

Il Presidente rappresenta il Sindacato ad ogni effetto nei confronti dei terzi, in tutti i rapporti sociali, giuridici, sindacali e amministrativi. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente Statuto. Esegue le deliberazioni assunte dagli organi del Sindacato e demandate alla sua competenza. Analoghi poteri spettano al Vicepresidente in caso di assenza, impedimento o delega del Presidente. Spetta altresì al Presidente, o a un suo delegato, aprire, chiudere e movimentare prestiti e conti bancari.

ART. 10

L'Assemblea elegge nove componenti del Consiglio Nazionale.

Il consigliere eletto con il maggior numero di voti convoca, entro un mese dalla data dell'assemblea, il Consiglio Nazionale, integrato dai Responsabili dei Gruppi Regionali costituiti, per eleggere il Presidente e il Vicepresidente del Sindacato, dello stesso Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo. Il Presidente, sentito il Vicepresidente, nomina tra i soci del Sindacato gli altri tre membri del Comitato Esecutivo che copriranno gli incarichi di Segretario, Amministratore e Addetto Stampa. Qualora questi membri del Comitato Esecutivo non facciano già parte del Consiglio Nazionale, partecipano alle riunioni con voto consultivo.

ART. 11

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente, ed eventualmente rappresentata, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti ed eventualmente rappresentati. Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

ART. 12

L'Assemblea ordinaria è aperta dal Presidente uscente del Sindacato, il quale indice l'immediata elezione a maggioranza semplice di un Presidente dell'Assemblea stessa. Il Presidente eletto viene coadiuvato da un segretario e da almeno tre scrutatori eletti anche'essi dall'Assemblea a maggioranza semplice. Gli scrutatori costituiscono la Commissione di verifica dei poteri. Presidente dell'Assemblea, segretario e scrutatori possono essere sostituiti, previa nuova votazione, qualora si rendano indisponibili prima del termine del lavoro assembleare.

ART. 13

Per approvare modifiche allo statuto è necessario che in Assemblea si ottenga la maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato su un progetto di modifica già incluso all'ordine del giorno. Qualora in sede di Assemblea non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, tale Assemblea decide se svolgere la votazione per referendum scritto fra tutti i soci. Per essere valida, tale decisione deve raccogliere i suffragi dei due terzi dei votanti.

ART. 14

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere in qualsiasi momento convocata dal Presidente qualora lo richieda il Consiglio Nazionale a maggioranza dei suoi membri o un numero di soci pari alla maggioranza assoluta.

ART. 15

Il Consiglio Nazionale approva il programma annuale del Sindacato. Esso rimane in carica tre anni. I singoli componenti sono rieleggibili. Per le sue riunioni non sono ammesse deleghe. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Sindacato e devono tenersi almeno ogni sei mesi, e comunque ogni volta che al Presidente ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri. La carica di membro del Consiglio Nazionale è incompatibile con quella di Sindaco.

ART. 16

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta venga convocato dal Presidente e prende le decisioni collegialmente a maggioranza semplice.

ART. 17

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall'Assemblea ordinaria comune voto segreto a maggioranza semplice. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione i membri del Collegio eleggono nel loro seno un Presidente. Il Collegio rimane in carica per tre anni. I suoi singoli componenti sono eleggibili solo per due volte consecutive. Ad esso è affidato il compito di rivedere i conti amministrativi e la situazione di cassa del Sindacato, secondo il disposto del Codice Civile.

ART. 18

Il fondo comune del Sindacato è costituito dalle quote versate dai soci, da sovvenzioni, donazioni, lasciti, contributi di varia natura e proventi eventuali. Le quote per l'iscrizione e l'associazione del Sindacato sono stabilite dall'Assemblea del Sindacato. I Gruppi Regionali o Interregionali possono stabilire un contributo aggiuntivo alla quota annua per loro necessità finanziarie. In caso di scioglimento del Sindacato tutte le attività patrimoniali e finanziarie dello stesso saranno devolute alla cassa dell'Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani. Le modalità che regolano i rapporti economici fra i Gruppi Regionali e il Sindacato saranno stabiliti in un apposito documento da allegare al presente statuto.